



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Centro Studi e Documentazione

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 543/FLP2005

Roma, 7 marzo 2005

NOTIZIARIO N° 21

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

DANNO BIOLOGICO Responsabilità della P.A

Con la sentenza numero 8235/04, il TAR della Campania ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico al cittadino che, per effetto di atto illegittimo della pubblica amministrazione, ha subito patimenti e frustrazione psicologica con conseguente turbamento e sensazione d'impotenza.

Il caso di specie, che ha visto il giudice amministrativo pronunciarsi in tal senso, ha per oggetto la vicenda di un cittadino italiano che, per ben due volte, si è visto recapitare la cartolina precetto per la chiamata al servizio militare.

In riferimento alla prima cartolina il ricorrente, chiamando in causa il giudice amministrativo, ha prospettato due motivi di doglianza consistenti, il primo nella mancata osservanza dell'art. 110 della legge 662/96 (assegnazione a sede distante non oltre 100 km dal luogo di residenza), stante l'obbligo di presentarsi ad Udine essendo lui invece residente in Campania. Il secondo nella mancata sottoscrizione della cartolina da parte del responsabile del Ministero della Difesa, in luogo della semplice dicitura "Il Comando".

Successivamente, a quattro mesi di distanza gli è stata recapitata una seconda cartolina di precetto, nella quale veniva esortato a presentarsi a Fano, nelle Marche.

Anche in questo secondo caso, il soggetto ha proposto ricorso deducendo come motivi di gravame, l'inosservanza del decreto legislativo 504/97 (la chiamata al servizio deve avvenire entro 9 mesi, decorrenti dalla data nella quale il soggetto è dichiarato disponibile, avendo già sostenuto le visite mediche e non usufruendo di rinvio) e la reiterata mancata sottoscrizione della cartolina precetto.

Il giudice amministrativo dopo aver riunito i due procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva, si è espresso in senso favorevole al ricorrente, riconoscendo tutti i motivi dedotti in ambedue i ricorsi.



In sintesi, per la fondatezza delle censure denunciate nei due ricorsi proposti, il ricorrente avrebbe dovuto essere dispensato dal prestare il servizio militare. Ciò nondimeno egli è stato costretto ad effettuarlo lo stesso.

Acclarata la fondatezza della domanda, il giudice amministrativo ha condannato l'Amministrazione al risarcimento del danno biologico, nella cui nozione rientrano tutte le ipotesi di danno "non reddituale", quali i danni estetici, quelli della vita di relazione, i danni da riduzione della capacità lavorativa generica (Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 15 dicembre 2000 n. 15859).

Nella sentenza il giudice prosegue specificando come la responsabilità della P.A. prescinde dalla colpa, con conseguente sgravio per il ricorrente dell'onere probatorio.

Il diritto alla salute, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 32), trova così una più spiccata fonte di tutela nell'art. 2043 cod. civ., il quale imponendo il risarcimento del danno ingiusto, individua appunto nell'ingiustizia del danno, il "genere", nel cui ambito si colloca il danno biologico, che al pari del danno patrimoniale si pone in rapporto di specialità.

La sentenza conclude rimettendo alle parti in via transattiva la quantificazione del danno, previa proposta dell'amministrazione.

L'UFFICIO STAMPA